Scuola elementare / Osnovna šola
VINCENZO E DIEGO de CASTRO
Pirano / Piran

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

Član
Membro di
UNESCO pridružene šole
Scuole associate UNESCO

PIANO DEL PERCORSO SICURO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO

1) I BAMBINI NEL TRAFFICO

I bambini sono coinvolti nel traffico come passeggeri, pedoni, ciclisti ed infine anche come motociclisti. A causa di una minore esperienza e delle loro caratteristiche psico-fisiche, rappresentano una categoria particolarmente a rischio. Pertanto, in base alla Legge sulla sicurezza stradale i bambini come partecipanti nel traffico, sono oggetto di particolare attenzione ed assistenza da parte degli altri utenti della strada.

Bisogna sapere che i bambini:

- non hanno uno spettro visivo così ampio come quello degli adulti e quindi rivelano più tardi il veicolo proveniente da destra o da sinistra;
- hanno un buon udito però non sanno esattamente da quale direzione provenga il veicolo;
- non sanno giudicare la velocità dei veicoli e valutare le distanze;
- non distinguono bene e confondono spessi termini come sinistra-destra;
- non sono in grado di concentrarsi a lungo;
- la loro attenzione si sposta rapidamente verso le strutture che li attraggono e vengono distratti facilmente;
- non sono in grado di capire le generalizzazioni e l'utilizzo di regole (ad es. come attraversare la strada);
- per via dello sviluppo del pensiero, i bambini pensano, erroneamente, che il conducente li veda allo stesso momento.

1.1 La sicurezza nel traffico

I bambini sono particolarmente vulnerabili nel traffico perché non hanno esperienza. La scuola realizza il piano di sicurezza per garantire una maggiore sicurezza dei propri alunni. Nel piano sono suggeriti e descritti i percorsi scolastici più sicuri. Gli alunni ne prendono confidenza durante le ore di lezione e durante le attività organizzate a tale scopo.

Alcuni suggerimenti per un percorso sicuro a scuola:

- I bambini della prima classe devono avere un accompagnatore durante il percorso a scuola e quello a casa
- Bisogna attraversare la strada sulle strisce pedonali e prima di farlo ci si deve fermare, guardare a sinistra-destra e ancora una volta a sinistra e attraversare quando il passaggio è sicuro.
- Prima di posare il piede sulla strada, l'alunno deve sempre accertarsi che il percorso sia sicuro, anche quando lampeggia la luce verde del semaforo
- In condizioni di scarsa visibilità nonché al buio gli alunni devono indossare un oggetto catarifrangente, gli alunni della prima classe anche i fazzoletti gialli
- I pedoni camminano sulla parte interna del marciapiede e se questo non c'è devono camminare sul lato sinistro della strada. Nel gruppo si cammina in colonna, uno dietro l'altro.

1.2 Consigli per i genitori

- Il bambino deve recarsi a scuola in orario. È obbligato a utilizzare il marciapiede. Se lungo il percorso che deve fare non c'è un marciapiede, l'alunno deve camminare sul lato sinistro della strada. Durante l'anno scolastico bisogna far presente più volte l'importanza della sicurezza stradale.
- In base alla legge sulla sicurezza stradale (art. 80) gli alunni della prima classe devono avere un accompagnatore sia durante il tragitto da casa a scuola che durante quello da scuola a casa. Gli accompagnatori possono essere anche bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni, se i genitori del bambino lo consentono. Gli alunni delle prime classi devono indossare intorno al collo un fazzoletto giallo. Se arrivano o partono al crepuscolo devono indossare degli oggetti catarifrangenti.

- Se i genitori accompagnano gli alunni in macchina, sono pregati di rispettate le regole stradali vigenti e di parcheggiare nel parcheggio segnalato.

1.3 I bambini come passeggeri

Durante la guida tutte le persone presenti nel veicolo devono allacciare la cintura di sicurezza. Ogni sedile deve essere collaudato in base alle esigenze prescritte dall'omologazione.

Durante i viaggi in autobus, tranne che con l'autobus di linea, i bambini devono stare seduti ognuno al proprio posto e devono essere allacciati con la cintura di sicurezza. Quando davanti al sedile non c'è un altro oppure non sono prescritte le barriere di sicurezza, possono sedersi solo se allacciati con la cintura di sicurezza.

È consentito trasportare sulle moto solamente persone di età superiore ai 12 anni. Ciò richiede un sedile particolare adibito al trasporto di un passeggero, in modo che quest'ultimo possa mettere i piedi sopra gli appositi pedali. Un bambino di età inferiore agli otto anni può salire a bordo di un ciclomotore solamente in compagnia di una persona maggiorenne. In moto e sul ciclomotore sia il guidatore che il passeggero devono indossare un casco omologato.

Con la moto e con il ciclomotore possiamo guidare solamente sulle strade destinate al traffico motorizzato.

Per guidare una moto bisogna avere, oltre alle altre condizioni richieste, anche la patente di categoria A e bisogna aver compiuto l'età prescritta (16 anni per i veicoli di categoria A fino a 125 ccm e fino a 11 kW). Per i ciclomotori è necessario avere la patente di categoria H e compiuti 14 anni di età.

1.4 Bambini in bicicletta e bambini in bicicletta a pedalata assistita

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più popolari tra i bambini perché è allo steso tempo sia un gioco che un mezzo di trasporto. La bicicletta è anche il primo veicolo che i bambini possono guidare da soli. I bambini acquistano le prime esperienze di guida già all'età di quattro o cinque anni. Sono in grado di guidare la bicicletta in modo autonomo verso i 10 anni di età. La bicicletta è inoltre uno dei mezzi di trasporto più ecologici e salutari.

Il patentino per la bicicletta è il primo esame svolto dai bambini ed è il primo documento che dà loro un certo grado di autonomia, il diritto di andare da soli in strada e, allo stesso tempo, la responsabilità di comportarsi adeguatamente nel traffico. Pertanto è un fattore estremamente importante nel percorso di sviluppo.

I bambini, fino all'età di 14 anni, non devono guidare la bicicletta da soli nel traffico se sono sprovvisti del patentino per la bici che ricevono dopo aver superato l'esame teorico e pratico.

2) IL CIRCONDARIO SCOLASTICO

Il circondario scolastico della Scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano comprende il territorio che nell'Atto di fondazione del Comune di Pirano è considerato come territorio nazionalmente misto. (Art. 9 dell'Atto di fondazione dell'Istituto approvato in data 26 ottobre 2017)

3) PIANO DEL PERCORSO SICURO DELLA SCUOLA

Un percorso stradale scolastico sicuro rappresenta una delle condizioni necessarie per garantire agli alunni una maggior sicurezza. La sicurezza degli alunni nel traffico è, in primo luogo, preoccupazione dei genitori o tutori legali: essi devono garantire che i loro figli siano in grado di muoversi in modo sicuro nel traffico e, fino

a quando non ne sono capaci, devono accompagnarli oppure provvedere affinché siano accompagnati anche sui percorsi scolastici. Le comunità locali, le scuole, gli istituti per l'educazione alla prevenzione e sicurezza stradale ed altri organi professionali e organizzazioni devono garantire delle condizioni sicure per l'inclusione nel traffico degli alunni (zone di traffico sicuro, programmi di educazione stradale e attività di prevenzione, campagne educative e di assistenza per attraversare le strade nei punti più pericolosi dei percorsi scolastici).

La Legge sulla sicurezza stradale (Gazzetta Ufficiale 97/05, art. 91) permette ai bambini di muoversi nel traffico in modo autonomo solo quando i genitori o tutori del bambino sono certi che egli è in grado di comprendere i pericoli della strada e ha familiarità con il traffico stradale. Lungo il percorso verso l'asilo o la scuola i bambini della scuola materna e gli alunni della prima classe elementare devono essere accompagnati.

3.1 Le strade e i passaggi più sicuri

Le strade, le vie e i passaggi adatti e sicuri per il percorso verso la scuola e il ritorno a casa sono contrassegnati con il colore blu. Tali strade sono provviste di segnali stradali, hanno passaggi pedonali sicuri e dossi artificiali che rallentano la velocità dei veicoli.

Legenda:

…… Percorso scolastico sicuro

…… Percorso scolastico pericoloso

Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro”, sezione periferica di Santa Lucia

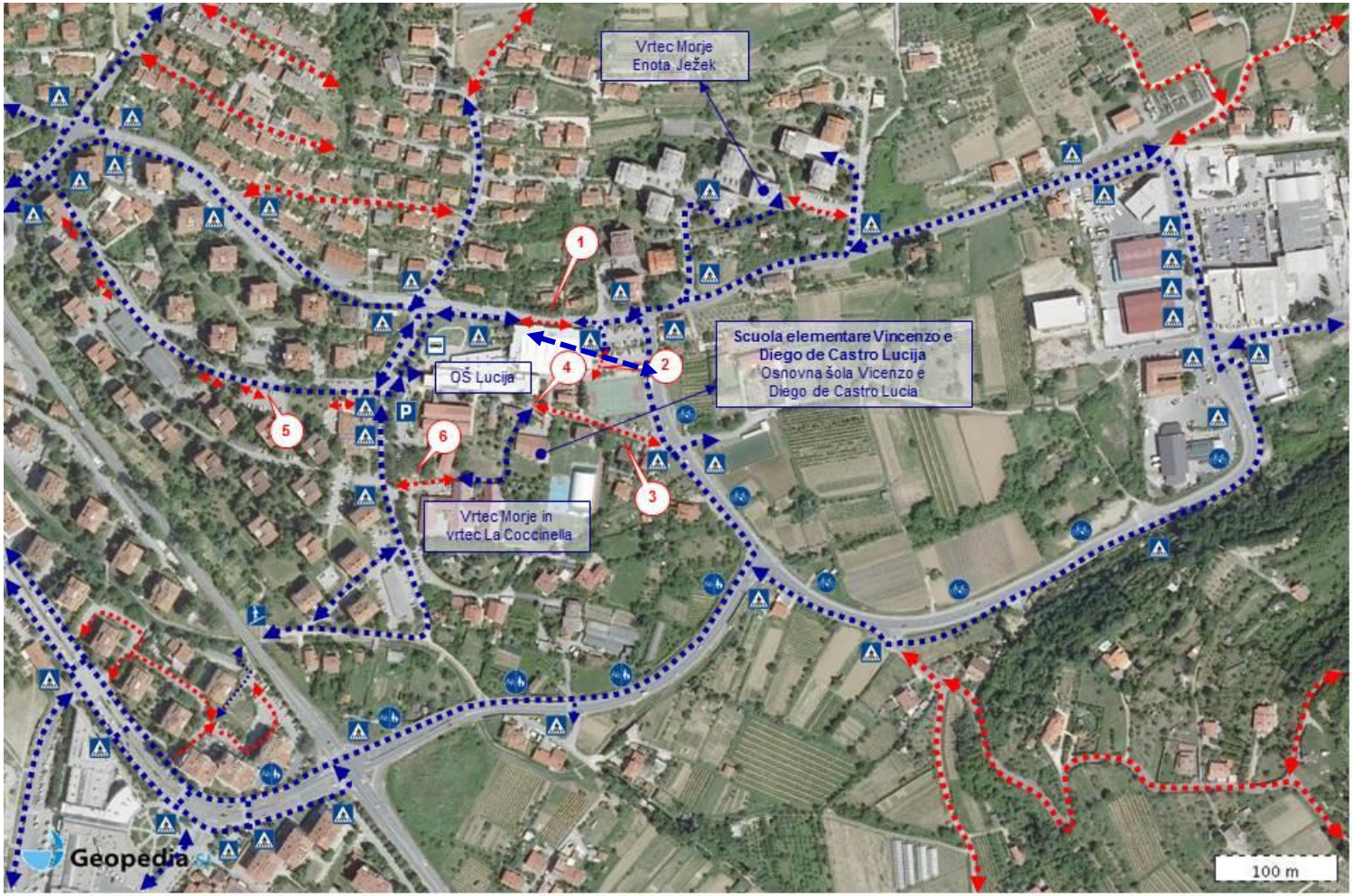

Legenda:

…… Percorso scolastico sicuro

…… Percorso scolastico pericoloso

Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro”, sezione periferica di Santa Lucia

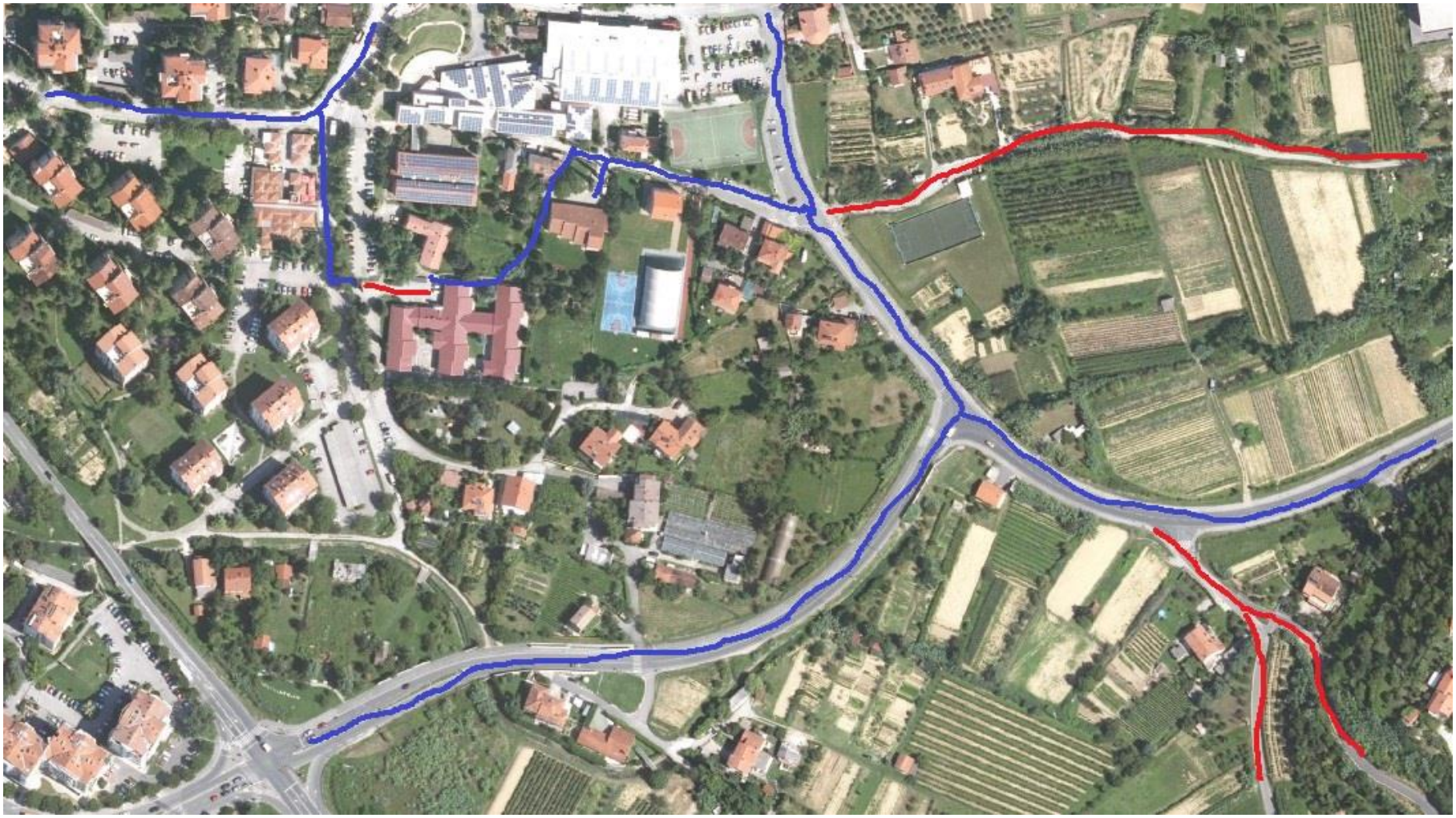

Legenda:
…… Percorso scolastico sicuro
…… Percorso scolastico pericoloso

Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro”, sezione periferica di Sicciole

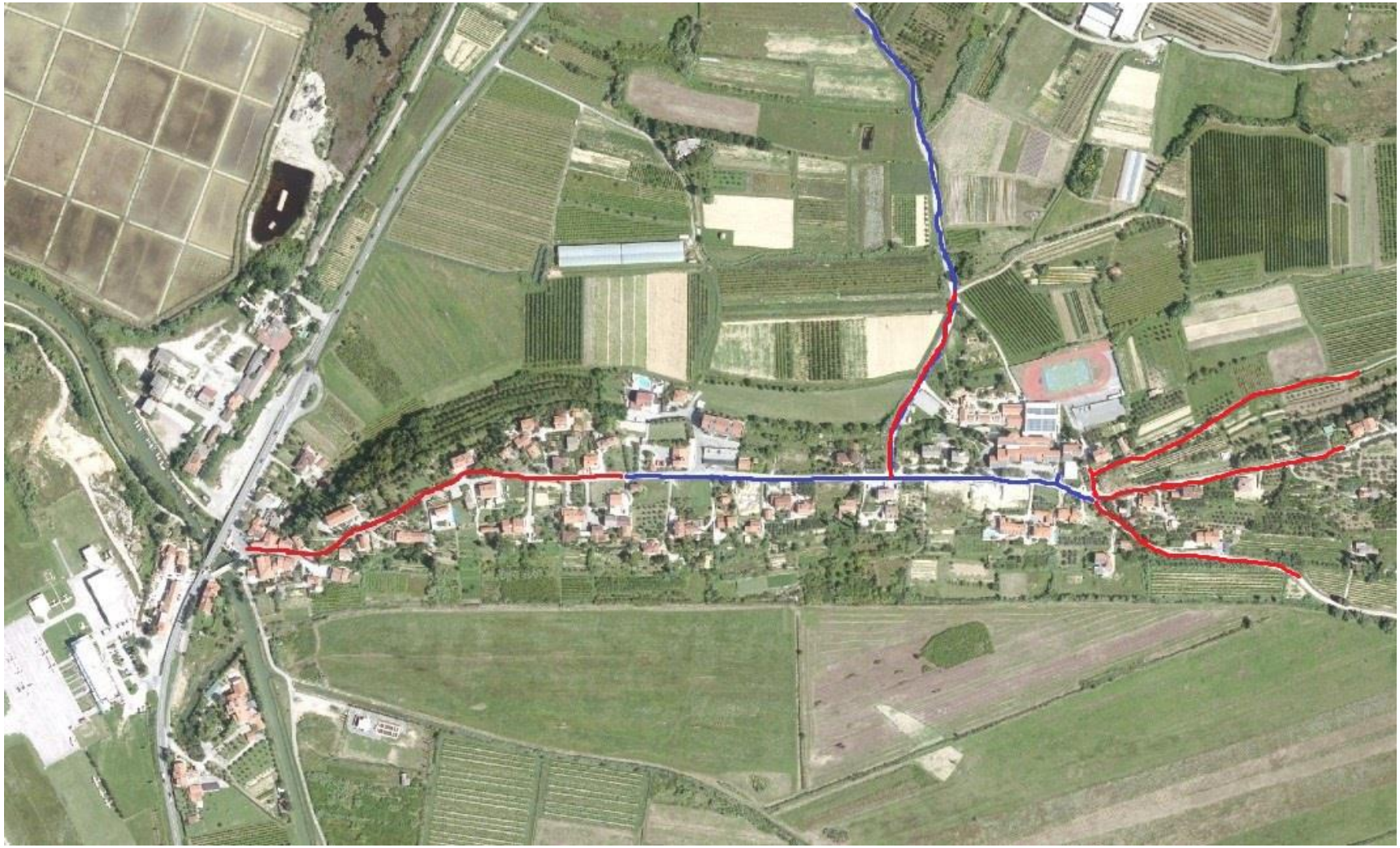

Legenda:
…… Percorso scolastico sicuro
…… Percorso scolastico pericoloso

4. PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, ci si riunisce con i rappresentanti del Consiglio comunale per l'educazione e la prevenzione sulla sicurezza stradale, quelli della stazione di polizia e i volontari pensionati. Insieme si verificano i percorsi scolastici e la situazione del traffico nel circondario della scuola. In base ai risultati ottenuti si fa tutto il necessario per migliorare la sicurezza degli alunni. La maggior parte dei casi richiede l'installazione o il rinnovo della segnaletica stradale, l'attuazione di misure per moderare il traffico, la rimozione di ostacoli per migliorare la visibilità agli incroci o presso gli attraversamenti pedonali e altre misure per una maggior sicurezza dei pedoni.

Collaboriamo quindi con i poliziotti, le Comunità locali e l'Associazione dei pensionati che con la loro presenza, nel primo mese di scuola, si occupano di aumentare la sicurezza degli alunni nel traffico.

Azioni di prevenzione

4.2 Prima settimana di scuola

Sorveglianza intensificata- persone autorizzate che con la loro presenza rallentano e controllano il traffico per garantire la sicurezza dei bambini nel circondario della scuola.

Si posizionano ulteriori segnali per segnalare i percorsi scolastici sicuri.

4.3 Fazzoletto giallo

Tale azione è dedicata agli alunni della prima e seconda classe. Tale campagna si svolge tutto l'anno ma è intensificata all'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni e i genitori della prima classe sono messi a conoscenza delle vie stradali sicure e del percorso della scuola.

4.4 Sii prudente e visibile

Tale azione preventiva incoraggia gli alunni ad utilizzare oggetti, abiti e zaini catarifrangenti In caso di scarsa visibilità, al tramonto.

4.5 Il bambino in macchina

La maggior parte dei genitori degli alunni del primo triennio accompagnano i figli a scuola in automobile. I genitori sono messi al corrente dai capiclasse dell'importanza dell'uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza.

4.6 Polizia - capo del distretto di polizia

Svolge una formazione specifica in materia di sicurezza stradale degli alunni e prende parte alle attività guidate dalla scuola. Collabora alla preparazione per gli esami del patentino per la bicicletta ed è presente durante la prova pratica in bicicletta rallentando il traffico stradale e, se necessario, compie i suoi doveri di poliziotto.

4.7 Educazione stradale nelle sezioni

I contenuti riguardanti l'educazione stradale vengono inclusi in tutte le materie, in particolare nelle materie di: conoscenza dell'ambiente, sport, scienze e tecnica, società, italiano, sloveno, tecnica e tecnologia, fisica.

Durante la riunione dei genitori, all'inizio dell'anno scolastico, l'attenzione viene portata sul ruolo degli adulti nell'educazione stradale in quanto essi, con il loro comportamento nel traffico, sono da esempio per i bambini. Vengono presentati loro il piano del percorso sicuro della scuola e altri argomenti inerenti l'educazione stradale.

Con gli alunni del primo triennio vengono percorse le strade del circondario scolastico. Gli alunni familiarizzano e vengono a conoscenza del comportamento da tenere nel traffico nei punti più pericolosi. Gli alunni vengono informati sull'uso obbligatorio di oggetti catarifrangenti, quando si includono nel traffico come pedoni e in condizioni di scarsa visibilità, al tramonto e di notte.

Durante le escursioni agli alunni viene chiesto di comportarsi in modo appropriato sugli autobus e sugli altri mezzi di trasporto. Alla fine dell'anno scolastico, agli alunni viene ricordato di essere cauti nel traffico anche durante i mesi estivi.

4.8 Settimana europea della mobilità

Durante questo periodo gli insegnanti di tutti i trienni dedicano un'ora di lezione all'argomento. Gli alunni inoltre aderiscono alle manifestazioni in piazza organizzate dal Comune.

4.9 Gite scolastiche ed escursioni

La scuola garantisce agli alunni un trasporto sicuro, prenotando un mezzo di trasporto in regola con le norme di sicurezza, un conducente esperto e fornendo un numero adeguato di accompagnatori. Si seguono le normative che prevedono almeno una persona adulta ogni quindici alunni. Gli accompagnatori si assicurano che gli alunni utilizzino in modo corretto e sicuro le superfici stradali e i mezzi di trasporto. Gli accompagnatori si sistemano davanti, in mezzo e alla fine del gruppo di alunni. Hanno il compito di garantire che gli alunni, durante il trasporto, non disturbino il conducente, stiano seduti e che con il loro comportamento non compromettano se stessi e gli altri.

4.9.1 Patentino ciclistico

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più popolari tra gli alunni in quanto, allo stesso tempo, rappresenta anche un gioco. La bicicletta rappresenta il primo mezzo di trasporto che l'alunno può guidare da solo. Le prime competenze vengono acquisite a quattro-cinque anni di età. A circa dieci anni di età sono in grado di essere autonomi nel traffico.

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più ecologici e salutari perciò si richiama costantemente l'attenzione sulle capacità, conoscenze e attrezzature ciclistiche adeguate.

Il patentino ciclistico è il primo esame che l'alunno può sostenere. È il primo documento a dargli il diritto e certificare che egli è autonomo, responsabile e consapevole di muoversi da solo nel traffico. Nello sviluppo del bambino, questo rappresenta un passo estremamente importante.

I bambini, fino al compimento dei 14 anni di età non possono pedalare da soli nel traffico se non hanno conseguito il patentino per la bicicletta.

Il programma di formazione per il patentino viene svolto da insegnanti qualificati che hanno completato con successo il seminario dedicato a tale formazione e che viene realizzato dall'Istituto per l'istruzione della RS nell'ambito degli aggiornamenti professionali.

Il programma per il conseguimento del patentino ciclistico è suddiviso in tre parti:

- Acquisizione delle conoscenze teoriche e verifica del sapere
- Abilità nella guida sul poligono (abilità e simulazione nel traffico)
- Guida nel traffico con espletamento della parte pratica dell'esame per il patentino

La parte teorica del patentino comprende un corso di 10 ore durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti compresi nel quaderno attivo in lingua slovena "S kolesom v šolo" che gli alunni si procurano autonomamente in libreria. La teoria acquisita viene esercitata tramite il sito Internet Kolesar, dove gli alunni

rispondono alle domande tradotte in italiano dal mentore. Infine ogni alunno riceve un test cartaceo con le domande in lingua italiana.

Abilità ciclistiche sul poligono – Gli alunni, dopo aver completato la parte teorica, devono essere istruiti anche sulle abilità di guida. Viene costruito un poligono con degli ostacoli che simulano e diverse competenze necessarie a condurre la bicicletta nel traffico reale: svoltare, zigzagare, guida oltre gli ostacoli, guida in pendenza, guida con una mano, mantenere l'equilibrio, arresto del veicolo, …Per la prova pratica sul poligono è necessario usare una bicicletta tecnicamente idonea. Gli alunni devono indossare obbligatoriamente il casco. L'alunno deve completare con successo le prove di abilità sul poligono prima di guidare nel traffico reale.

Guida pratica nel traffico – L'ultima parte della formazione per la guida in bicicletta comprende il superamento della prova pratica nel traffico reale. Per ogni gruppo di cinque alunni sono dedicate 5 ore nel traffico e gli alunni vengono accompagnati dall'insegnante responsabile in collaborazione con i genitori. Per il percorso pratico, si consiglia di scegliere una strada nei pressi della scuola nel rispetto dell'infrastruttura stradale presente e di integrare con varie situazioni stradali (piste ciclabili, guida su strada, svolta a destra e a sinistra, superamento di un ostacolo) seguendo le norme di sicurezza per i bambini (intensità del traffico, struttura del veicolo, uso di giubbotti di sicurezza riflettenti…)

Con il superamento dell'esame ciclistico l'alunno può guidare da solo la biciletta nel traffico; non è, però, ancora in grado di affrontare situazioni stradali impegnative oppure nuove. È importante che i genitori degli alunni e gli insegnanti ne siano consapevoli e che accompagnino, almeno all'inizio, più volte il bambino nel traffico.

5) ESTRATTO DALLA LEGGE SULLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (G.U. RS, n.109/2010)

Art. 7
(responsabilità dei genitori, tutori)

(1) I genitori, tutori o genitori adottivi hanno l'obbligo di prendersi cura o sorvegliare il bambino o il minore quando è presente nel traffico.

(2) L'omissione di cura e di vigilanza del paragrafo precedente vengono meno quando i genitori o tutori permettono o danno il permesso al bambino o al minore di comportarsi in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 31
(zona residenziale)

(1) Nelle zone residenziali i pedoni hanno la precedenza sugli altri utenti del traffico.

(2) I conducenti devono guidare prestando massima attenzione nelle zone residenziali; in particolare devono stare attenti ai bambini in quanto è permesso loro di giocare in questa zona.

Art. 32
(zona pedonale)

(1) Nelle aree pedonali è permesso il transito di veicoli autorizzati e di ciclisti ovvero cicliste (di seguito ciclisti) solo se non mettono in pericolo i pedoni.

(2) Nelle aree pedonali è permesso il transito in servizio di emergenza di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, mezzi di soccorso, mezzi della polizia militare, della polizia municipale, mezzi adibiti alla manutenzione stradale, veicoli per la raccolta dei rifiuti e i veicoli guidati dai conducenti del primo comma dell'articolo 69 della presente Legge. Gli altri mezzi possono transitare nelle zone pedonali solo se è permesso loro dalla segnaletica stradale.

Art. 33
(cintura di sicurezza)

(1) Durante la guida tutti gli occupanti del veicolo devono essere allacciati; gli occupanti devono essere allacciati secondo la disposizione prevista dal costruttore e dal sistema di ritenuta del veicolo.

(2) Le disposizioni del comma precedente con si applicano agli autobus per il trasporto pubblico e agli autobus con posti in piedi.

(3) la cintura di sicurezza non è necessaria alle persone del primo comma del presente articolo se sono in possesso di un certificato medico valido che le esonerino, per motivi di salute, da questo dovere.

(4) La cintura di sicurezza non è obbligatoria alle persone sedute sui sedili posteriori dei veicoli di polizia e militari se il loro utilizzo ne impedisce le funzioni ufficiali.

2.Misure specifiche per una partecipazione sicura nel traffico

Art. 34
(casco)
(1) Il conducente e il passeggero del ciclomotore, dei quadricicli leggeri, delle biciclette a motore, tricicli e quadricicli senza cabina devono portare durante la guida il casco da moto omologato ed allacciato in modo adeguato.

(2) Nonostante le predisposizioni del comma precedente, il casco non è necessario al conducente e al passeggero di un veicolo nel quale è installato e attivato un sistema di ritenuta integrato che soddisfi le condizioni previste dal regolamento.

(3) Il bambino, durante la guida della bicicletta deve indossare sempre il casco adeguatamente allacciato. Lo stesso vale anche quando viene trasportato in bicicletta come passeggero.

Art. 35

(divieto di utilizzare strumenti o attrezzature che riducono la percezione uditiva, visiva o la capacità di condurre il veicolo)

(1) Il conducente e l'insegnante di guida, durante la guida, non devono utilizzare attrezzature o strumenti che possano compromettere la percezione visiva, uditiva o la capacità di controllare il veicolo (maschere, cuffie, cellulari, ecc.).

(2) Il conducente durante la guida non deve ascoltare la radio o altri dispositivi audio/sonori ad un volume tale da impedire la normale percezione uditiva nel traffico.

(3) In deroga al primo comma del presente articolo, il conducente ha il permesso di telefonare durante la guida utilizzando dispositivi a vivavoce; ciò non vale per i candidati di motociclette e automobili che devono conseguire la patente e sono accompagnati dall'istruttore di guida, l'istruttore di guida e l'accompagnatore. Ai conducenti dei veicoli della polizia e delle forze armate è consentito l'uso di apparecchi radio durante lo

svolgimento delle proprie mansioni atte a salvare vite e proprietà, prevenire o rimuovere gravi danni materiali, prevenire o rimuovere inquinamenti ambientali.

Art. 41
(guida del veicolo sugli attraversamenti pedonali)

(1) Quando il passaggio pedonale non è regolato da semafori o da funzionari, i conducenti e gli altri utenti della strada devono consentire ai pedoni, o a coloro che si accingono ad attraversare la strada, un attraversamento sicuro della carreggiata.

(2) Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al passeggio pedonale sulle piste ciclabili o su altre aree stradali.

Art. 46
(limiti di velocità)

(1) La massima velocità consentita ai veicoli è:

1. strade nei centri urbani 50 km/h;

2. nelle zone a velocità limitata 30 km/h;

3. nelle zone residenziali e nelle aree pedonali 10 km/h.

IX. ATTENZIONE DEGLI UTENTI SULLA STRADA

Art. 83
(comportamento dei pedoni nel traffico)

(1) I pedoni devono camminare sulle superfici stradali a loro destinate.
(2) Qualora presso la carreggiata o a fianco non ci siano marciapiedi, banchine, percorsi pedonali o altri spazi a loro riservati ma è presente la pista ciclabile, i pedoni possono camminare sulla pista evitando di intralciare il movimento dei ciclisti e dei guidatori di bici a motore.

(3) I pedoni non devono camminare o sostare sulla carreggiata né scendere all'improvviso su di essa.

(4) Nonostante le disposizioni del comma precedente i pedoni possono camminare sulla carreggiata in assenza di marciapiedi, percorsi pedonali o piste ciclabili. I pedoni devono camminare lungo il bordo sinistro della careggiata nella direzione di marcia.

(5) Eccezionalmente i pedoni possono camminare lungo il bordo destro della carreggiata nella direzione di marcia se ciò è più sicuro (curva cieca, ostacoli sulla carreggiata).

(6) I pedoni che conducono un mezzo a due ruote, carrello a mano o un altro mezzo, oppure gruppi di pedoni, nel caso in cui non possano utilizzare le superfici stradali ad essi destinate, devono camminare sul bordo destro della carreggiata nel senso di marcia. Il pedone che conduce a piedi un mezzo a due ruote deve tenere il mezzo alla sua sinistra. Tale disposizione si applica anche alle persone su sedia a rotelle.

(7) Nell'attraversamento della carreggiata, il pedone deve servirsi degli attraversamenti pedonali se questi distano da lui meno di 100 m. Il pedone non deve attraversare la strada all'infuori dei passaggi pedonali se la carreggiata è separata fisicamente oppure divisa da una linea continua.

(8) Il pedone deve attraversare la strada senza fermarsi e per la via più breve. Prima di attraversare la carreggiata deve assicurarsi di farlo in sicurezza.

Art. 84
(segnalazioni dei pedoni)

(1) Il pedone che spinge sulla carreggiata un carrello a mano oppure percorre la carreggiata su una sedia a rotelle deve avere di notte o in caso di scarsa visibilità, acceso almeno un fanalino a luce bianca, montato sul lato sinistro e visibile dal lato anteriore e posteriore. La luce non deve accecare gli altri conducenti nel traffico.

(2) I pedoni che percorrono di notte strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica dove non ci sono marciapiedi o strade pedonali, e nel caso camminino sulla carreggiate o nei suoi pressi, devono indossare un fanalino a luce bianca sul lato anteriore e posteriore ben visibile ai conducenti; in alternativa possono indossare un giubbotto catarifrangente giallo o arancione con strisce riflettenti bianche incorporate oppure i riflettenti del secondo comma dell'articolo 87 della presente legge.

(3) Indipendentemente al comma precedente, gruppo organizzato di pedoni che camminano sulla carreggiata di notte, su strade esterne ai centri abitati o prive di illuminazione devono utilizzare all'inizio e alla fine del gruppo almeno un fanalino a luce bianca.

Art. 87
(sorveglianza dei bambini)

(1) I bambini coinvolti nel traffico stradale devono ricevere particolare attenzione e aiuto da tutti gli altri utenti.

(2) I bambini, durante il tragitto di notte oppure in condizioni di scarsa visibilità, devono portare in modo ben visibile e rivolto verso la carreggiata un riflettore che non deve essere di colore rosso e con una superficie riflettente di almeno 20 cm^2 .

(3) Gli alunni della prima e della seconda classe della scuola primaria devono portare, oltre il riflettore del comma precedente, anche il fazzoletto giallo attorno al collo durante il tragitto verso scuola e dalla scuola.

(4) Qualora ci sia la necessità di provvedere alla sicurezza dei bambini, in particolare quando si radunano in numero maggiore in un unico punto (arrivo e partenza dalla scuola, dall'asilo), le scuole, i gruppi organizzati di genitori, le organizzazioni per la sicurezza stradale, gli istituti, le associazioni o altre istituzioni possono organizzare azioni di vigilanza nel traffico stradale.

(5) Per garantire la sicurezza dei bambini del comma precedente, sul passaggio pedonale ci deve essere una persona di almeno 21 anni di età che sorveglia i bambini durante l'attraversamento della carreggiata. Tali persone devono indossare vestiti di colore giallo brillante dotati di strisce riflettenti bianche; devono utilizzare l'apposita paletta su cui è disegnato su entrambi i lati il segnale "Stop" con il quale fermano il traffico delle vetture e permettono ai bambini di attraversare la carreggiata in tutta sicurezza.

(6) Il conducente di fronte al segnale di Stop del comma precedente deve fermare il proprio veicolo davanti al passaggio pedonale e permettere l'attraversamento degli alunni.

(7) I bambini della scuola materna e della prima classe della scuola elementare devono essere accompagnati a scuola e a casa da una persona maggiorenne. Possono essere accompagnati da bambini di età superiore ai 10 anni e da minorenni, se questi sono autorizzati dai genitori o dai tutori. Gli alunni che frequentano la prima classe della scuola elementare possono muoversi nelle zone residenziali e nelle zone pedonali verso la scuola anche senza accompagnamento, se i genitori o i tutori acconsentono.

(8) I bambini possono includersi in modo autonomo nel traffico stradale solo quando i genitori o i tutori sono certi che i figli siano in grado di comprendere i pericoli del traffico e abbiano sviluppato una familiarità con le situazioni del traffico stradale.

(9) La violazione delle disposizioni del presente articolo commesse dal bambino o dal minore devono essere comunicate ai genitori o tutori dai funzionari autorizzati.

Art.88
(trasporto dei passeggeri)

(1) Nel veicolo e nel rimorchio per il trasporto possono essere trasportate tante persone quanti i sedili nell'abitacolo ovvero i posti in piedi stabiliti dalla carta di circolazione.

(2) Nella roulotte e nel carrozzino non è permesso trasportare persone.

(3) L'autista dell'autobus che non ha nella carta di circolazione del mezzo il permesso di trasportare persone in piedi, può trasportare tante persone quanti sono i sedili a disposizione. I passeggeri durante il trasporto devono rimanere seduti al proprio posto.

(4) Il conducente dell'autobus non può partire finché tutti i passeggeri non sono saliti e scesi in modo sicuro dal mezzo e finché le porte non sono state chiuse.

(5) Nei veicoli a motore destinati al trasporto di merci si possono trasportare tante persone quanti sono i sedili e i posti in piedi. Nel traffico tali veicoli devono avere una luce gialla lampeggiante.

(6) Nei camper è permesso trasportare tanti passeggeri quanti definiti nella carta di circolazione del mezzo. I passeggeri durante il trasporto devono rimanere seduti.

(7) Vicino al conducente non è permesso far sedere o trasportare persone che sono sotto l'influsso di alcol, droghe o psicofarmaci.

(8) Nei veicoli destinati al trasporto, ovvero sui carri trainati da trattori, possono essere trasportati nel vano carico al massimo cinque persone necessarie al carico e scarico della merce.

(9) Gli individui trasportati al quinto e ottavo comma di questo articolo non devono essere sotto l'influsso di alcol, sostanze stupefacenti o psicofarmaci.

(10) Le persone dell'ottavo comma di questo articolo non possono stare in piedi sul veicolo, sedersi ai lati del vano carico. Su un carico instabile o allentato così come non è permesso loro stare su un carico che supera l'altezza dei lati del carro.

(11) Su veicoli di trasporto che non hanno sponde e su camion con cassoni ribaltabili è vietato trasportare persone.

(12) Sul trattore e sulle macchine operatrici, oltre al conducente, può sedersi ancora una persona se il sedile di quest'ultimo è presente sul mezzo ed è specificato nella carta di circolazione del mezzo. I bambini di età inferiore all'anno e mezzo non possono essere trasportati sui trattori o sulle macchine operatrici.

(13) Sul connettore del trattore, delle macchine operatrici o motocoltivatori non è permesso trasportare persone.

(14) Durante la guida i bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con il sistema di ritenuta adeguato al loro peso. Non è consentito trasportare bambini di età inferiore ai tre anni su un veicolo a motore che non è dotato di un sistema di ritenuta; bambini di età superiore ai tre anni e di statura inferiore a 150 cm possono essere trasportati solo sui sedili che non sono anteriori. I bambini non possono essere trasportati su seggiolini girati in senso contrario e posti su sedili passeggeri protetti da airbag frontale, a meno che l'airbag frontale non sia stato disattivato manualmente.

(15) I conducenti principianti non possono guidare un veicolo per il trasporto pubblico o per il trasporto privato di passeggeri.

(16) Per l'assolvimento dei propri compiti la polizia può eseguire il trasporto di persone nelle macchine della polizia senza rispettare le disposizioni del presente articolo senza però mettere in pericolo i passeggeri, gli altri utenti della strada o le loro proprietà.

Art. 89
(divieto di trasporto di persone)

(1) Il mezzo che trasporta, oltre al conducente, più di otto persone può essere guidato da colui che:
- negli ultimi tre anni non è stato condannato per reati stradali causati da negligenza durante la guida e aver causato la morte di una o più persone, o per omissione di soccorso in caso di incidente stradale;
- non gli sono stati decurtati più di sette punti sulla patente.

(2) Un individuo impiegato come conducente o che esercita la sua professione guidando un mezzo definito dal precedente comma, deve notificare al proprio datore di lavoro, entro 8 giorni dalla sentenza del provvedimento giurisdizionale, il mancato rispetto delle condizioni definite al comma precedente.

(3) I datori di lavoro che utilizzano i veicoli del primo comma del presente articolo, sono obbligati a verificare per tutti i loro conducenti che questi soddisfino le condizioni definite al primo comma. Gli organi mantengono i registri dei dati del primo comma e su richiesta del datore di lavoro devono fornire queste informazioni gratuitamente.

Art. 90
(trasporto di gruppi di bambini)

(1) È consentito il trasporto di gruppi di bambini solo con veicoli a motore che rispettano le condizioni generali e quelle specifiche previste dalla presente Legge e dalla Legge che disciplina i veicoli a motore.

(2) I gruppi di bambini che vengono trasportati con l'autobus al di fuori del percorso previsto verso la scuola e dalla scuola, devono essere accompagnati da almeno un accompagnatore (insegnante, educatore, allenatore) di età minima di 21 anni il quale è responsabile della sicurezza dei bambini durante la salita e la discesa dal mezzo e per la sicurezza e disciplina nell'autobus.

(3) Gli alunni durante il trasporto sull'autobus (eccetto durante il trasporto con gli autobus di linea) devono sedere sui sedili del veicolo ed essere allacciati con le cinture di sicurezza. I sedili davanti ai quali non ci sono altri sedili oppure le barriere di sicurezza, possono essere occupati dai bambini solo se questi sono allacciati con le cinture di sicurezza.

(4) Un gruppo di bambini può essere trasportato in automobile se l'autista alla guida del mezzo è in possesso da almeno 3 anni della patente per i veicolo di categoria B; il gruppo può essere trasportato con l'autobus se l'autista che guida il mezzo è un autista professionale da almeno un anno ed è in possesso della patente per i veicoli di categoria D1 o D. L'autista che è in possesso della patente di categoria D1 da meno di un anno, può trasportare gruppi di bambini con l'autobus, che non sono attrezzati con più di 16 sedili, se prima guidava mezzi di categoria B come professionista e da almeno due anni.

(5) L'esperienza di guida professionale del comma precedente viene dimostrato dal conducente esibendo un certificato che viene rilasciato da persone giuridiche, ditte private o da privati presso i quali è impiegato il conducente della vettura e presso i quali ha acquisito l'esperienza necessaria per la guida del mezzo. Il certificato di guida professionale è rilasciato su un formulario specifico.

(6) Nella giornata lavorativa in cui deve trasportare un gruppo di bambini, il conducente non deve svolgere lavori che potrebbero influenzare la sua capacità di guidare il mezzo in modo sicuro.

(7) Se il cliente ovvero l'accompagnatore sospetta che il conducente sia in una condizione psicofisica che non gli permetterà di guidare in modo sicuro, può riferire alla polizia di effettuare un controllo sulle condizioni psicofisiche del conducente prima della partenza del mezzo o prima di continuare il viaggio.

(8) Un mezzo che trasporta un gruppo di bambini dev'essere segnato con l'apposito pannello. Anche un veicolo che esegue un servizio su una specifica tratta e trasporta bambini in età scolare deve avere esposto l'apposito pannello per tutto il tempo in cui trasporta bambini, indipendentemente dal loro numero nell'abitacolo.

Art. 91
(salita a bordo e discesa dei passeggeri)

(1) Gli autisti che passano vicino agli autobus o ai taxi fermi nella zona di sosta a loro riservata, devono fare attenzione e guidare in modo tale da garantire la sicurezza dei pedoni. Se i passeggeri salgono o scendono dal mezzo bisogna ridurre la velocità del mezzo e prestare molta attenzione.

(2) All'autobus deve essere consentita l'immissione nel traffico quando il conducente lascia la fermata e lo segnala agli altri automobilisti. Affinché ciò avvenga, i conducenti degli altri veicoli devono rallentare oppure, se necessario, fermarsi. Il conducente dell'autobus dà il segnale di lasciare la fermata solo dopo aver chiuso le porte ed essere pronto ad immettersi nel traffico. Il mezzo può includersi nel traffico solo se non mette in pericolo gli altri utenti del traffico stradale.

(3) Passando accanto ad un mezzo contrassegnato dal pannello per il trasporto di bambini, che è accostato nell'area dedicata, all'infuori della carreggiata ed ha accese le quattro frecce perché i bambini stanno entrando o uscendo dal mezzo, gli altri conducenti nel traffico hanno l'obbligo di guidare ad una velocità ridotta, di prestare particolare attenzione e se necessario di fermare il proprio veicolo.

(4) Quando il mezzo adibito al trasporto di bambini è fermo sulla carreggiata con le quattro frecce accese e i bambini stanno scendendo o salendo, ai veicoli che procedono nella stessa direzione del bus non è consentito il sorpasso del mezzo. Gli autisti delle vetture che guidano nella direzione opposta devono ridurre la velocità, prestare particolare attenzione e, se necessario, fermare il proprio veicolo.

RISULTATI DELL'INCHIESTA SVOLTA TRA I GENITORI E GLI ALUNNI NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA

SICCIOLE

La maggior parte degli alunni afferma di venire a scuola portati in automobile dai genitori in quanto lo ritengono il modo più sicuro. Inoltre il trasporto pubblico non è così frequente e c'è una grande distanza casa-scuola, vista anche la loro provenienza da oltre confine. Ritengono che il traffico sia troppo intenso sui percorsi scolastici. Rilevano l'assenza di percorsi ciclabili adatti, la mancanza di un marciapiede in alcuni tratti del percorso (Sezza), la pericolosità della strada principale. Diversi alunni esprimono il desiderio di poter venire a scuola in bicicletta.

I genitori rilevano la pericolosità del tratto di strada che va dalla sede dei vigili del fuoco fino al negozio "Mercator" in quanto la strada è stretta e priva di marciapiede e in alcuni tratti poco illuminata. Inoltre ritengono che il traffico nelle immediate vicinanze della scuola sia troppo intenso e pericoloso. Propongono di effettuare il trasporto pubblico con autobus più piccoli e più frequenti.

LUCIA

La maggior parte degli alunni viene a scuola trasportati dai genitori in quanto c'è spesso una grande distanza casa-scuola, lo ritengono il modo più sicuro che garantisce la sicurezza personale. Ritengono che sui percorsi scolastici il traffico è troppo intenso e che i veicoli viaggiano ad alta velocità. Inoltre rilevano l'assenza di percorsi pedonali e percorsi ciclabili adatti (piste ciclabili non curate, assenza di segnaletica, mancanza di rastrelliere per biciclette). Molti alunni esprimono il desiderio di poter venire a scuola in bicicletta. Propongono di adibire il parcheggio solo per la scuola, di sistemare un semaforo per attraversare la strada e sistemare un passaggio pedonale sull'incrocio strada principale- strada per Vignole.

I genitori ritengono che il trasporto dei figli in automobile è più comodo e c'è meno perdita di tempo. Ritengono pericoloso l'attraversamento dopo la rotatoria.

PIRANO

La maggior parte degli alunni viene a scuola a piedi, data la brevità della distanza casa-scuola. Ce ne sono diversi però che vengono trasportati dai genitori e soltanto alcuni usano il mezzo pubblico. Motivano la loro scelta ritenendo che sia il modo più economico, più sicuro e tengono conto della distanza casa-scuola e del peso dello zaino. Lungo il percorso riscontrano una scarsa illuminazione se non addirittura una sua totale assenza, una scarsa visuale del traffico, attraversamenti pericolosi e non adatti e assenza di percorsi ciclabili adeguati. Gli alunni preferirebbero venire a scuola a piedi, con il mezzo dei genitori e anche in biciletta.

I genitori ritengono che bisogna migliorare l'offerta del trasporto pubblico in fatto di frequenza e puntualità e vietare la guida ai motociclisti lungo le vie di Pirano. Rilevano che sul percorso Fiesso-Pirano c'è l'assenza di marciapiedi, scarsa illuminazione, la strada è stretta e ci sono automobilisti molto indisciplinati. Ritengono

pericolosi i punti di ritrovo di gruppi di giovani sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (esempio: Via Verdi e Via Levstik).

Propongono di migliorare l'illuminazione, di aumentare i controlli da parte delle forze dell'ordine, di chiudere al traffico il centro storico di Pirano e stabilire un piano di risanamento con esperti in materia.

Pirano, novembre 2019